

BILANCIO

Le novità del bilancio 2020 – II° parte

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Proseguendo l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), meritano ora di essere richiamate le previsioni di cui all'[articolo 38-quater D.L. 34/2020](#) (che ha implicitamente abrogato il precedente [articolo 7 D.L. 23/2020](#), la cui interpretazione aveva sollevato non pochi dubbi).

Giova ricordare che, ai sensi dell'[articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, cod. civ.](#), la **valutazione** delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività**.

Il **Decreto Rilancio**, dunque, ha riconosciuto la **possibilità di operare nella prospettiva della continuità dell'attività nel bilancio al 31.12.2020, se la stessa sussisteva nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23.02.2020**.

Sul punto, l'Oic, con il **documento interpretativo n.8** ha avuto modo di precisare che la facoltà in esame è riconosciuta soltanto alle società che applicano, nella **redazione del bilancio**, le **norme del codice civile e i principi contabili nazionali**.

Anche questa previsione richiede **specifici obblighi di informativa nella Nota integrazione e nella Relazione sulla gestione**.

Le società che **intendono avvalersi della deroga** devono indicare in Nota integrativa le ***“significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”***. Nella Nota integrativa, dunque, devono essere riportate le informazioni sui **fattori di rischio e sulle incertezze identificate**, nonché i **piani aziendali futuri**.

Un'altra disposizione che deve infine essere tenuta a mente nella predisposizione del bilancio 2020 è quella introdotta dalla **Legge di bilancio 2021** ([articolo 1, comma 266, L. 178/2020](#)), in

forza della quale, per le **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020** non si applicano gli [articoli 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-bis, comma 4, 5 e 6, e 2482-ter cod. civ.](#).

Con specifico riferimento alle **S.r.l.**, le citate disposizioni (delle quali è oggi prevista la disapplicazione) prevedono quanto segue:

- in caso di **diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite**, se entro **l'esercizio successivo** la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate;
- nel caso in cui **la perdita porti il capitale al di sotto del minimo legale**, l'assemblea **deve deliberare la riduzione del capitale** ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale (oppure la **trasformazione** della società).

In considerazione delle richiamate disposizioni emergenziali, non opera inoltre la **causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli [articoli 2484, comma 1, numero 4\), e 2545-duodecies cod. civ.](#).

Tutto quanto appena premesso, si rende tuttavia necessario ricordare che la **Legge di bilancio 2021** non ha previsto la **disapplicazione dell'intera disciplina codicistica** in materia di perdite di capitale, ma soltanto delle **disposizioni espressamente richiamate**: da ciò ne discende, pertanto, che in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, **resta fermo l'obbligo, per gli amministratori, di convocare l'assemblea e sottoporle l'apposita relazione**.

La stessa **Legge di bilancio 2021** ha inoltre previsto:

- lo **slittamento al quinto esercizio successivo** del termine entro il quale la **perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo** (l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate);
- la **possibilità**, per l'assemblea, nell'ipotesi di **riduzione del capitale al di sotto del minimo legale**, di **rinvviare le decisioni conseguenti al quinto esercizio successivo** (fino alla data di quest'ultima assemblea, **non opera la causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale).

Le società che beneficiano della **deroga** alle previsioni in materia di riduzione del capitale per perdite devono **distintamente indicare nella Nota integrativa** le **perdite**, con specificazione, in appositi prospetti, della loro **origine** nonché delle **movimentazioni intervenute nell'esercizio**.